## Comune di PINO TORINESE

(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 837)

### **SOMMARIO**

| Articolo 1 - Oggetto   | 3 |
|--|---|
| Articolo 2 - Disposizioni generali   | 3 |
| Articolo 3 - Presupposto del canone  | 3 |
| Articolo 4 - Soggetto passivo  | 3 |
| Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche   | 3 |
| Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione  | 4 |
| Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa   | 4 |
| Articolo 8 - Determinazione delle tariffe  | 4 |
| Articolo 9 – Occupazioni ricorrenti  | 5 |
| Articolo 10 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici  | 5 |
| Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone   | 5 |
| Articolo 12 - Accertamenti - Recupero canone   | 5 |
| Articolo 13 - Sanzioni e indennità   | 6 |
| Articolo 14 - Riscossione coattiva   | 6 |
| Articolo 15 - Disposizioni finali  | 6 |
| Allegato A - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI  | 7 |
| Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati | 7 |

#### Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Pino Torinese.
- 2. Il canone non si applica alle occupazioni realizzate su tratti di strada situati all'interno del centro abitato di competenza della Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti (TARI giornaliera) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### Articolo 2 - Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

#### Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Pino Torinese destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

#### Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

#### Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.

- Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in modo continuativo sono soggetti alla concessione di area destinata al commercio con apposito atto formale ed il canone dovuto sarà proporzionale ai metri quadri di superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla tariffa applicata per tipologia di occupazione.
- 3. Ai titolari di concessione permanente (titolari di posteggio fisso produttori e non produttori) verrà contabilizzato il canone con tariffa standard annuale indipendentemente dalla loro effettiva presenza o meno sul mercato (mq.\*tariffa/mq \* coefficiente valutazione economica).
- 4. Per i cosiddetti "spuntisti" è previsto il versamento di un canone temporaneo a seconda della dimensione dell'occupazione (=> mq. 15 oppure < mq. 15), considerando che l'occupazione si protragga per l'intera giornata. Tale versamento può essere effettuato alla Polizia Municipale del Comune di Pino Torinese direttamente sul mercato e il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento sostituisce in questo caso il rilascio formale della concessione.
- 5. Per coloro che esercitano temporaneamente il commercio con banchi o bancarelle, in occasioni di eventuali fiere, manifestazioni, mercatini etc..., organizzati o patrocinati dal Comune di Pino Torinese, non è dovuto alcun canone. Essi dovranno comunque preventivamente presentare domanda di partecipazione.

#### Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati
e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere e al quadro normativo regionale e statale
vigente in materia.

#### Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - b. durata dell'occupazione;
  - c. valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
  - d. Tariffa base.

#### Articolo 8 - Determinazione delle tariffe

- La tariffa standard annua di riferimento iniziale è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, sulla cui base è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
- 2. La tariffa standard giornaliera di riferimento iniziale è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, sulla cui base è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

- 3. La Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione può prevedere aumenti della tariffa annua o giornaliera nei limiti del 25 per cento o riduzioni fino all'azzeramento della tariffa ovvero esenzioni. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 4. Qualora l'occupazione sia di durata inferiore alle 6 ore si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore (tariffa giornaliera/9\*6). Oltre le 6 ore l'occupazione si intende eseguita per l'intera giornata. Le occupazioni che si protraggono oltre le sei ore si intendono della durata del giorno intero.

#### Articolo 9 – Occupazioni ricorrenti

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

#### Articolo 10 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

- 1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

#### Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGO PA), ovvero altre modalità consentite dalla legge.
- 2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
- 3. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 settembre.
- 4. E' ammesso il pagamento rateale secondo le disposizioni del Regolamento comunale delle Entrate.
- 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

#### Articolo 12 - Accertamenti - Recupero canone

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché il Concessionario.
- 2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Servizio Risorse

- Tributarie o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- 3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

#### Articolo 13 - Sanzioni e indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare pari all'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00.

#### Articolo 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

#### Articolo 15 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e previste dai Regolamenti vigenti.
- 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di rango superiore: in tali casi, in attesa della formale modificazione del Regolamento, trova applicazione la norma sovraordinata.
- 4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1/1/2021.

## Allegato A - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

# Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   | COEFFICIENTI<br>OCC. PERM. | COEFFICIENTI<br>OCC. TEMP. |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Occupazioni di area mercatale di ambulanti per la vendita di beni alimentari   | 0,46                       | -                          |
| Occupazioni di area mercatale di ambulanti per la vendita di beni non alimentari   | 0,46                       | -                          |
| Occupazioni di area mercatale effettuata da produttori agricoli  | 0,26                       | -                          |
| Occupazioni di area mercatale di ambulanti spuntisti per la vendita di generi alimentari < 15 metri                                  | 1                          | 0,55                       |
| Occupazioni di area mercatale di ambulanti spuntisti per la vendita di beni non alimentari < 15 metri                                | -                          | 0,46                       |
| Occupazioni di area mercatale di ambulanti spuntisti per la vendita di generi alimentari => 15 metri                                 | 1                          | 1,10                       |
| Occupazioni di area mercatale di ambulanti spuntisti per la vendita di beni non alimentari => 15 metri                               | 1                          | 0,92                       |
| Occupazioni realizzate in occasione di Fiere,<br>manifestazioni e sagre non organizzate o patrocinate dal<br>Comune di Pino Torinese | -                          | 2,00                       |